



Regolamento d'uso del marchio collettivo

Visto l'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato quanto stabilito dallo Statuto consortile e dai Regolamenti interni approvati che ne costituiscono parte integrante;

Visto, in particolare, l'articolo 29 dello Statuto consortile che rimanda al Consiglio di amministrazione la proposta all'Assemblea ordinaria dei Soci di un'apposita regolamentazione di utilizzo dei marchi consortili.

Il Consorzio di tutela DOC Delle Venezie, di seguito "Consorzio"
regolamenta quanto segue

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1.1. Il presente Regolamento d'uso (di seguito "Regolamento") definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio collettivo, adottato dal Consorzio volontario per la tutela del vino "Delle Venezie" DOC al fine di consentire l'identificazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOC) "Delle Venezie" a bassa gradazione alcolica naturale (da un minimo di 9% ad un massimo di 11% di volume alcolometrico totale), nonché dei servizi ad essi connessi.

Articolo 2 – Definizioni

Soggetto autorizzato: gli imprenditori, singoli o associati, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e le cantine sociali, che esercitano una o più delle attività produttive fra la viticoltura, la vinificazione e l'imbottigliamento di vini conformi al Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOC) "Delle Venezie".

Marchio: il marchio collettivo figurativo come rappresentato all'articolo 4 qui di seguito, destinato ad essere usato esclusivamente per vini a bassa gradazione alcolica (da un minimo di 9% ad un massimo di 11% di volume alcolometrico totale), nonché per i servizi ad essi connessi.

Consorzio: il Consorzio volontario per la tutela del vino "Delle Venezie" DOC, proprietario del Marchio, secondo le indicazioni fornite all'articolo 3 del presente Regolamento d'uso. Il Consorzio è regolato dagli articoli dal n° 2602 al n° 2615 bis del Codice Civile e da quanto disposto in merito dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Manuale d'uso: Il Manuale redatto dal Consorzio che disciplina le modalità di utilizzo del Marchio per i soggetti autorizzati.

Disciplinare di produzione: il Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOC) "Delle Venezie", approvato con Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1064 della Commissione UE del 13/07/2020, pubblicato sulla G.U.U.E. L 232/45- 20/07/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Bassa gradazione alcolica naturale: ai fini del presente regolamento si intende la gradazione alcolica totale compresa tra 9% vol e 11% vol ottenuto mediante un processo di gestione del vigneto e senza l'applicazione di tecniche di dealcolazione o comunque sottrattive della frazione alcolica.



Articolo 3 - Titolare del Marchio

3.1 Il Marchio è di proprietà del Consorzio volontario per la tutela del vino “Delle Venezia” DOC (in breve “Consorzio tutela DOC Delle Venezia”, qui di seguito “Consorzio”), con sede legale in via Pallone 20, 37121 Verona, Codice Fiscale/Partita IVA 04418130276, in persona del Suo Presidente Luca Rigotti, in quanto incaricato con decreto ministeriale 11 agosto 2020 n. 9050753, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, fra cui le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale degli interessi della relativa Denominazione di Origine Protetta (DOC) “Delle Venezia”. Il suddetto incarico è stato confermato con decreto ministeriale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in data 18 agosto 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023).

3.2. Gli scopi del Consorzio sono altresì espressamente indicati all’articolo 4 dello Statuto dello stesso, che si allega al presente Regolamento quale Allegato 1.

3.3. Il Consorzio cederà la registrazione relativa al Marchio, a titolo gratuito, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste laddove perdesse l’incarico di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2020 n. 9050753 e ss.mm.ii.

Articolo 4 – Marchio e classi rivendicate

4.1. Il marchio è il seguente:

e rivendica le seguenti classi:

Classe 33: Vini; Alcolici (bevande alcoliche);



PANTONE 376

Classe 35: Servizi di promozione di vini e bevande alcoliche anche tramite la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali nonché attraverso accordi di sponsorizzazione relativi ad eventi di natura commerciale intesi ad accrescerne l'immagine e la notorietà; servizi pubblicitari per la promozione dei vini e delle bevande alcoliche; pubblicazione di materiale pubblicitario online in relazione a vini e bevande alcoliche; servizi pubblicitari e di marketing online in relazione a vini e bevande alcoliche; servizi di informazione aziendale forniti online attraverso una rete informatica globale o Internet in relazione a vini e bevande alcoliche.

Classe 41: Formazione; Organizzazione di eventi culturali, didattici, artistici, sportivi ed enogastronomici; Degustazione di vini [servizi di formazione]; Intrattenimento in materia di degustazioni di vini; Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini a scopo ricreativo; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Organizzazione, direzione ed esecuzione di eventi, congressi e conferenze nel campo delle bevande alcoliche, dell'enogastronomia, della



viticoltura, dell'agricoltura e dell'enologia; Servizi di formazione e insegnamento in materia di bevande alcoliche, incluso il vino, e relativa degustazione.

Classe 43: Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande per la degustazione e l'analisi sensoriale; Servizi di sommelier; Preparazione e servizio di cibi e bevande; Servizi di caffetteria; Servizi di bar-ristoranti.

Articolo 5 – Uso del Marchio e soggetti autorizzati all'uso

5.1. Il Marchio deve essere utilizzato per contraddistinguere esclusivamente vini a bassa gradazione alcolica (da un minimo di 9% ad un massimo di 11% di volume alcolometrico totale), conformi al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOC) "Delle Venezie", approvato con Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1064 della Commissione UE del 13/07/2020, pubblicato sulla G.U.U.E. L 232/45- 20/07/2020 e successive modifiche e integrazioni, che si allega al presente Regolamento quale Allegato 2, nonché i servizi ad essi connessi di cui all'art. 4.1. del presente Regolamento.

5.2. I soggetti autorizzati all'uso del Marchio sono esclusivamente tutti gli utilizzatori, associati e non al Consorzio, della Denominazione di Origine Protetta (DOC) "Delle Venezie", vale a dire i viticoltori, vinificatori e imbottiglieri che rispettino il presente Regolamento e le disposizioni di cui al disciplinare di produzione (Allegato 2) e cioè:

- a) Gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- b) Le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e le cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

I requisiti e le modalità di ammissione al Consorzio di tutti gli utilizzatori della Denominazione di Origine Protetta (DOC) "Delle Venezie" sono indicati all'articolo 5 dello Statuto, al quale si fa espresso riferimento (Allegato 1).

5.3. Il Marchio dovrà essere usato nel rispetto esclusivo delle forme e dei colori di cui all'esemplare qui riprodotto e come descritto nel "Manuale d'uso" che costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato 3). Il Manuale d'uso può essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

5.4. I soggetti autorizzati assumono l'obbligo di:

- a) utilizzare il Marchio esclusivamente per i prodotti e i servizi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'uso;
- b) astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio o comunque interferire con lo stesso;
- c) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, alterazioni, o aggiunte, rispettandone puntualmente la conformazione grafica, le forme, i colori e le proporzioni come riportate nel Manuale d'uso del Marchio di cui all'Allegato 3 del presente Regolamento;
- d) non utilizzare il Marchio in modo da essere confuso, assimilato, collegato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell'utilizzatore;
- e) non immettere in commercio prodotti non conformi alle modalità d'uso prescritte in questo Regolamento e, qualora questi fossero stati immessi, provvedere al ritiro dal



mercato a proprie spese;

- f) non cedere l'autorizzazione d'uso o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi;
- g) non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare, ledere o sminuire in qualsiasi modo la reputazione del Marchio e/o del Consorzio; l'uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e a cui aspira e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi del Consorzio;
- h) collaborare attivamente con il Consorzio per la salvaguardia e la tutela del Marchio, in particolare segnalando tempestivamente ogni usurpazione, contraffazione, imitazione del Marchio, o qualsiasi altra forma di violazione, anche se solo sospettata, di cui dovessero venire a conoscenza e che sia tale da arrecare pregiudizio al Marchio.

5.5. Resta inteso che i soggetti autorizzati devono tenere indenne e manlevato il Consorzio da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei loro confronti in relazione a beni da esso prodotti e/o commercializzati e contraddistinti dal Marchio.

Articolo 6 – Modalità di concessione

6.1. L'uso del Marchio sui vini a Denominazione di Origine Protetta (DOC) "Delle Venezie", è concesso ai soggetti autorizzati di cui al precedente articolo 5 senza che sia necessario presentare una richiesta scritta, a condizione che il Marchio venga utilizzato in maniera conforme alla normativa vigente, al Manuale d'uso, al disciplinare di produzione e al presente Regolamento.

6.2. Per i servizi sopra indicati all'articolo 4.1. l'operatore interessato ad usare il Marchio dovrà fare richiesta scritta al Consorzio a mezzo fax, raccomandata A/R o PEC. Il Consorzio verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione. Completata l'istruttoria comunica al richiedente l'esito della domanda che può comportare: accoglimento, rigetto o rinvio ad un supplemento di istruttoria.

6.3. Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione d'uso coloro i quali intendono apporre il Marchio sui vini o loro confezioni per offrirli ed immetterli in commercio o detenerli a tale fine, nonché usare il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità e sui servizi connessi ai vini.

6.4. Per ottenere l'autorizzazione all'uso del Marchio le imprese richiedenti dovranno, quali prerequisiti:

- a) essere iscritte nel registro delle imprese e risultare attive;
- b) non risultare fallite, ammesse a concordato preventivo o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa;
- c) essere utilizzatrici della Denominazione di Origine Protetta (DOC) "Delle Venezie" o in lingua slovena e come tali assoggettate all'organismo di controllo ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

6.5. A loro carico, inoltre, non dovranno risultare in atto diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione.

6.6. Il Consorzio tiene presso la propria sede un elenco degli operatori ai quali è stato



concesso l'uso del Marchio. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti autorizzati è valida sine die dalla data in cui il Consorzio la comunica all'utilizzatore. Il Consorzio si riserva di sospenderla o revocarla in caso di inosservanza da parte dell'utente delle norme del presente Regolamento; lo stesso utente può inoltre rinunciare in ogni tempo con richiesta scritta espressa a mezzo raccomandata A/R o presso indirizzo PEC: consorzio@pec.dellevenezie.it

6.7. L'autorizzazione d'uso è gratuita e non esclusiva. Essa si riferisce ai prodotti e servizi di cui all'articolo 4 ed ai Paesi nei quali il Marchio è valido. In ogni caso l'autorizzazione decade automaticamente ove venga a decadere, per qualsivoglia ragione, il Marchio.

6.8. L'autorizzazione d'uso vincola altresì i distributori e/o i rivenditori dei prodotti dei soggetti autorizzati all'utilizzo del Marchio, in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione d'uso stessa.

Articolo 7 – Vigilanza sull'uso del Marchio

7.1. Il Consorzio esercita, nei limiti previsti dall'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dal DM 18 luglio 2018, le attività di sorveglianza sul corretto uso del Marchio al fine di assicurare che avvenga in conformità del presente regolamento e nel pieno rispetto del disciplinare di produzione.

7.2. Tale vigilanza potrà essere fatta direttamente con propri funzionari e/o avvalendosi delle verifiche di organismi terzi delegati.

7.3. Gli agenti vigilatori del Consorzio o di altri Consorzi convenzionati o altri soggetti comunque autorizzati dal Consorzio potranno accedere nelle sedi degli utilizzatori in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

7.4. I soggetti autorizzati all'uso del Marchio si impegnano a non ostacolare lo svolgimento delle attività di verifica e controllo e a collaborare con il Consorzio e con i soggetti da esso incaricati. I costi relativi alle operazioni di controllo saranno a carico del Consorzio ove all'esito del controllo non emerga alcuna inadempienza, viceversa saranno in tutto o in parte posti a carico del soggetto autorizzato ove risulti accertata una violazione.

Articolo 8 – Sanzioni

8.1. In caso di uso illecito del Marchio e di violazione del presente Regolamento da parte di un soggetto autorizzato, il Consorzio informa l'interessato per iscritto della riscontrata violazione e gli concede un termine congruo – comunque non inferiore a 15 giorni – per fornire eventuali giustificazioni e chiarimenti o per essere ascoltato. Dell'eventuale audizione si redige apposito verbale. Se le giustificazioni e i chiarimenti sono valutati come soddisfacenti da parte del Consorzio, è disposta l'archiviazione della contestazione e se ne dà avviso al soggetto autorizzato interessato. Se non sono forniti giustificazioni o chiarimenti o se, pur forniti, non sono tali da escludere la violazione e dunque la fondatezza della contestazione, il Consorzio applica al soggetto autorizzato cui è stata fatta la contestazione le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla specifica entità della violazione:

- Richiamo scritto
- Sospensione
- Revoca

8.2. Le sanzioni verranno comunicate all'utilizzatore a mezzo raccomandata A/R, PEC, o altri mezzi equivalenti con le relative motivazioni.



Articolo 9 – Richiamo scritto

9.1. La sanzione del richiamo si applica nell'ipotesi in cui vengano perpetuate una o più violazioni lievi le quali rivelino la buona fede del soggetto autorizzato e non comportino danni gravi all'immagine del Marchio stesso.

Articolo 10 – Sospensione

10.1. La sospensione è applicabile per un tempo determinato dal Consorzio e si applica quando:

- a) Sia stato constatato un utilizzo improprio del Marchio
- b) Sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria e/o amministrativa
- c) Non siano state corrette nei tempi indicati dal Consiglio eventuali difformità riscontrate.

10.2. La sospensione e la relativa motivazione verranno comunicate dal Consiglio al soggetto autorizzato indicando la durata e le condizioni alle quali potrà essere revocata.

10.3. La sospensione potrà essere applicata anche su richiesta motivata scritta del soggetto autorizzato. In questo caso il Consiglio, preso atto della richiesta dell'utilizzatore, comunicherà allo stesso la sospensione per il periodo determinato con lettera raccomandata A/R, PEC, o altri mezzi equivalenti.

Articolo 11 – Revoca

11.1. La revoca del Marchio è disposta nei seguenti casi:

- a) Violazioni integranti comportamenti scorretti o fraudolenti del soggetto autorizzato, anche determinanti un danno alla reputazione del Marchio;
- b) Reiterazione di violazioni di minore entità;
- c) Fallimento o cessazione dell'attività da parte dell'utilizzatore.

11.2. La revoca comporta la cessazione dell'uso del Marchio.

Articolo 12 – Ricorsi

12.1. Il soggetto autorizzato può fare ricorso contro le decisioni del Consiglio, esponendo per iscritto le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata A/R, PEC, o altri mezzi equivalenti, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

12.2. Il Consiglio, entro 90 giorni dal suo ricevimento, comunica la propria decisione o fissa una data per un incontro per la discussione del ricorso, decidendo nei 30 giorni successivi. Le spese del ricorso sono a carico dell'utilizzatore.

12.3. Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non troveranno soluzione in via amichevole verranno definite ricorrendo alla Mediazione/Arbitrato della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Verona.

Articolo 13 – Modifiche al Regolamento

13.1. Il presente Regolamento è modificabile con delibere del Consiglio di amministrazione del Consorzio e approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. La modifica approvata viene comunicata per iscritto ai soggetti autorizzati e diviene efficace e vincolante decorsi



15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine gli Associati/utenti autorizzati hanno facoltà di recedere dall'autorizzazione d'uso.

Articolo 14 – Riservatezza

14.1. Gli atti e le informazioni riguardanti i soggetti autorizzati sono considerati riservati salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'utilizzatore.

Articolo 15 – Azioni a tutela del Marchio

15.1 Le azioni a tutela del Marchio spettano esclusivamente al Consorzio.

15.2. Al Consorzio spetta anche la tutela del Marchio nei confronti dei singoli soggetti autorizzati che abbiano commesso abusi o commercializzato prodotti diversi da quelli che il Marchio testimonia e garantisce.

15.3. Il Consorzio provvede a promuovere e diffondere la conoscenza del Marchio di cui è titolare e dei vini da questo contrassegnati nell'interesse ed a vantaggio di tutti i soggetti autorizzati.

Articolo 16 – Entrata in vigore

16.1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Consorzio.

Articolo 17 - Controversie

17.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere connesse all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento vengono deferite in via esclusiva alla sezione specializzata della Proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Venezia.

17.2. Il Consorzio, nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti degli utilizzatori del Marchio nei seguenti casi:

- causa di nullità, invalidità, inefficacia totali o parziali del Marchio;
- cause di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio.

Riepilogo allegati al presente Regolamento d'uso

Allegato 1: [Statuto consortile](#) approvato nell'Assemblea dei Soci dell'11 dicembre 2024

Allegato 2: [Disciplinare di produzione](#) DOC "Delle Venezie"

Allegato 3: Manuale d'uso del marchio DOC "Delle Venezie"